

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25.03.2005 e dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 05.05.2005

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "S.C. PEDALE BIANCONERO"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede legale in Lugo (Ra), via Baracca n. 8, una associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.C. PEDALE BIANCONERO"**.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, ad altri organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3

L'Associazione, che ha durata illimitata, si propone di :

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento al ciclismo;
- b) organizzare squadre per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- c) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive indicate al sopra indicato punto a); pertanto, potrà indire corsi di avviamento agli sport ciclistici, all'attività motoria e di mantenimento, nonché corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- 1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- 2) allestire e gestire punti di ristoro collegati ai propri impianti ed, eventualmente, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni esclusivamente ai propri soci;
- 3) esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera dell'ente di affiliazione ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedute deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote associative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dall'associazione, sono rese a titolo gratuito.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, morali e materiali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

TITOLO V

FONDO COMUNE

Articolo 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;

- da donazioni, elargizioni, liberalità, lasciti e contribuzioni di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione stessa.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati e provvedere alla convocazione della stessa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEE

Articolo 14

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche associative;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro e

non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della formale richiesta; successivamente, l'assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per cui occorrerà il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e, anche esternamente al Consiglio, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per assenza o impedimento, dal vice Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta per via verbale, telefonica, fax, posta elettronica o a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio, pertanto, a titolo esemplificativo:

- definire la sede sociale;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 19

In caso vengano a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, mediante cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Presiede le assemblee, ordinarie e straordinarie.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi e, a discrezione del Consiglio Direttivo, da due membri supplenti.

Il Collegio è rieleggibile, nomina al proprio interno il Presidente e dura in carica due anni.

Articolo 22

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, a queste ultime senza diritto di voto ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII **SCIoglimento**

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

NORMA FINALE

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.